

Verbale n. 16

Adunanza del 27 novembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 9.30 in Torino presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario e con l'assistenza della Signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretario verbalizzante.

### **Delibera n. 79 – 2017**

**Oggetto: Definizione della controversia GU14 395/2016 – XXX S.A.S. DI XXX / WIND TRE S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) / Fastweb S.p.A. (Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG) .**

#### **IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza GU14 1.11.12.5/395/2016 con cui XXX s.a.s. di XXX chiedeva l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A., di seguito, Wind) e Fastweb S.p.a. (di seguito, Fastweb), ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie difensive presentate dai gestori;

VISTE altresì le memorie di replica prodotte dalla società istante;

UDITE le parti nell'udienza di discussione;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario avv. Vittorio Del Monte;

## CONSIDERATO

quanto segue:

### 1. Oggetto della controversia

La società istante nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- di avere sottoscritto nel luglio 2015 contratto con Wind per passare le numerazioni **XXX** + adsl e **XXX** + adsl da Fastweb a Wind;
- che nel settembre del 2015 avveniva il passaggio delle linee e dell'adsl ma la linea **XXX** + adsl non funzionava dal 12.09.2015 al 23.09.2015, mentre la n. **XXX** + adsl non funzionava dal 02.09.2015 al 11.09.2015, senza alcuna comunicazione da parte dei gestori;
- di avere chiamato, appena verificatisi i disservizi, il servizio clienti Fastweb il quale asseriva che non era più cliente loro e di rivolgersi a Wind;
- che quest'ultimo riferiva di avere fino a venti giorni per ripristinare il regolare servizio delle linee;
- di avere quindi, in data 18.09.2015, contestato ai due gestori tali risposte con lettera di reclamo senza avere riscontro alcuno;

- di avere inviato il 10.12.2015 lettera di reclamo per richiedere indennizzo per la sospensione dei servizi subiti ma di non avere ricevuto alcun riscontro e tantomeno un indennizzo, nonostante l'impossibilità di utilizzare i servizi per la propria attività commerciale;
- che il totale silenzio degli operatori – anche in ordine alla ripresa del servizio - lo obbligava a ricorrere a società di consulenza per capire cosa fosse successo.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

1. rimborso del canone mensile per il periodo in cui il servizio è stato sospeso;
2. a Wind e a Fastweb (secondo responsabilità di ciascun operatore), indennizzo di € 240,00 per sospensione del servizio sulla linea XXX e adsl, ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, art. 5, comma 1, art. 12, comma 2 (12 gg. x € 5,00 x due art 12 x 2 servizi 20,00 € dal 12.09.2015 al 23.09.2015);
3. a Wind e a Fastweb (secondo responsabilità di ciascun operatore), indennizzo di € 200,00 per sospensione del servizio sulla linea XXX + adsl ai sensi dell'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, art. 5, comma 1, art. 12, comma 2 dal 02.09.2015 all'11.09.2015 (10 gg. x € 5,00 x due art. 12 x 2 servizi 20 €);
4. a Wind e a Fastweb, indennizzo di € 300,00 per mancato riscontro al reclamo del 18.09.2015 per sospensione del servizio;
5. a Wind e a Fastweb, indennizzo di € 300,00 per mancato riscontro al reclamo del 10.12.2015 di richiesta indennizzo per disservizi;
6. il rimborso delle spese necessarie all'espletamento delle procedure (Corecom, Agcom) il cui importo si rimette alla decisione dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 6 della delibera n. 173/07/CONS.

L'operatore **Fastweb** nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- di aver intrattenuto rapporto contrattuale con l'istante contraddistinto dal codice cliente n. LA00302873 sui numeri telefonici nn. XXX e XXX;
- che in data 12.03.2015 altro operatore in qualità di c.d. cessionario / *recipient* avviava procedura di migrazione del n. XXX e che quest'ultima si perfezionava in data 30.03.2015 con la cessione della suddetta risorsa (numero e linea telefonica) al sopraccitato operatore;
- di aver pertanto cessato alla data anzidetta la disponibilità e la gestione del sopraccitato numero telefonico e, per l'effetto, di non poter sapere nulla del disservizio asseritamente occorso nel periodo dal 2 all'11.09.2015;
- che in data 27.08.2015, altro operatore - in qualità di c.d. cessionario / *recipient* – avviava procedura di migrazione del numero telefonico XXX e che quest'ultima si perfezionava in data 11.09.2015 con la cessione della suddetta risorsa;

- di aver pertanto cessato alla data anzidetta la disponibilità e la gestione del sopraccitato numero telefonico e, per l'effetto, di non poter sapere nulla del disservizio asseritamente occorso nel periodo dal 12 al 23.09.2015;
- che quest'ultima descrizione è avvalorata dalla circostanza indicata dall'utente per cui Wind riferiva di avere fino a venti giorni per ripristinare il regolare servizio delle linee;
- che in ogni caso i servizi Fastweb (sia fonia/fax sia internet) erano forniti in unica linea in relazione a ciascun numero telefonico, con la conseguenza che eventuale indennizzo deve essere applicato in misura unitaria per ciascuna delle risorse predette;
- che ai sensi dell'art. 3, comma III del Regolamento Indennizzi, l'indennizzo applicabile in caso di disservizio occorso in fase di migrazione tra operatori è pari ad 1/5 di quello unitariamente stabilito (ovvero, nel caso di specie, € 3,00 / die);
- che non risulta pervenuto a numero riferibile a Fastweb il reclamo asseritamente inviato in data 18.09.2015;
- che risultando impagate n. 4 fatture (nn. LA00157618/15, LA00222648/15, LA00035101/16 e LA00174854/16) per € 1.372,17, l'eventuale indennizzo posto a carico di Fastweb dovrà essere portato in compensazione del maggior debito dell'istante;

Chiede conseguentemente di respingere ogni richiesta dell'istante, condannando lo stesso al pagamento della somma complessiva per sorte capitale di € 4.256,86, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.

L'operatore **Wind** nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- che la linea XXX risultava attiva sotto l'anagrafica XXX di XXX, rubricata codice cliente n. 509741252;
- che la linea *de qua* risulta disattivata per migrazione ad altro olo in data 27.05.2015 e che pertanto il disservizio lamentato non gli è imputabile;
- che con riferimento alla linea XXX è emerso che il disservizio si protraeva per soli sei giorni e, cioè, dal 18.09.2015 al 23.09.2015;
- di non riconoscere il fax, a mezzo del quale l'utente ha inviato il reclamo, quale strumento idoneo a tale trasmissione, in quanto non ricompreso tra le modalità utilizzabili in quanto consentite dalla documentazione contrattuale;
- di non poter pertanto riconoscere il relativo indennizzo;
- che in ordine all'eliminazione di eventuali irregolarità funzionali del servizio, l'art. 2 della Carta Servizi prevede l'impegno alla risoluzione entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione;
- che il diritto del cliente ad essere indennizzato nasce solo nel caso in cui il disservizio non sia stato eliminato entro il suddetto quarto giorno;

- di avere ad ogni modo provveduto, in data 09.12.2016, ad emettere assegno di € 137,12 (di cui € 100,00 per mancato riscontro al reclamo secondo quanto previsto dalla Carta Servizi, € 30,96 come indennizzo per il disservizio ed € 6,16 per rimborso del canone del periodo disservito, il tutto come indicato nel verbale di mancato accordo).

Chiede conseguentemente di rigettare tutte le domande dell'istante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Con memoria di replica del nei confronti di Fastweb l'istante ha rilevato:

- di non considerare validi gli allegati 1 e 2 (schermate "Eureka") perché non riguardanti le numerazioni oggetto del procedimento e nemmeno la ragione sociale XXX di XXX sas;
- di non ritenere ammissibile l'allegato 3 (fatture) perché non riguardante quest'ultima ragione sociale;
- che come dimostrato dalle fatture Fastweb che allega, la linea XXX risultava essere in carico a Fastweb nel periodo 02.09.2015 – 11.09.2015 fino alla data odierna;
- che a tal proposito Wind ha dichiarato che detta linea risulta disattivata per migrazione ad altro olo in data 27.05.2015;
- che l'operatore non ha dimostrato che linea ed adsl abbiano funzionato regolarmente e che non ha riscontrato il relativo reclamo;
- che nemmeno con riferimento al n. XXX le schermate prodotte dal gestore dimostrano alcunché per le motivazioni già più sopra esposte;
- che adsl e voce sono due servizi differenti;
- che, contrariamente a quanto affermato da Fastweb, il disservizio occorso riveste natura di sospensione di servizio per motivi tecnici, ai sensi dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS, art. 5, comma 1, in combinato con l'art. 12, comma 2;
- di aver regolarmente trasmesso i due reclami al n. XXX afferente al Servizio Clienti dell'operatore;
- che l'insoluto richiamato dalla controparte non è oggetto del contendere e fa riferimento a fatture mai ricevute e non intestate alla propria ragione sociale;
- che, pertanto, le eccezioni di Fastweb sono infondate nel diritto e nei fatti.

Parte istante ha altresì prodotto, nella medesima data, memoria di replica nei confronti di Wind, con la quale, sostanzialmente, ha puntualizzato:

- che il disservizio ha riguardato sia la linea voce che l'adsl;
- che il disservizio sulla linea XXX è avvenuto nel periodo dal 12.09.2015 al 23.09.2015 e che l'operatore ne ha ridotto la durata solo sulla base di asserite e generiche "verifiche";

- di ritenere il fax mezzo idoneo rientrante tra le modalità che il gestore nella Carta Servizi definisce come “*fac simile*”;
- che il numero destinatario dell’invio dei reclami è quello da anni utilizzato in quanto riferito al Servizio Clienti Business;
- di contestare l’ammontare e la modalità di calcolo dell’indennizzo di cui all’assegno inviato da Wind e peraltro mai ricevuto;
- di confermare pertanto nei confronti dell’operatore le richieste indicate nel proprio allegato B.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.**

### **A) Sul rito.**

Preliminarmente, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

### **B) Nel merito.**

#### **B.1) Sulla sospensione dei servizi.**

L’utente dichiara di avere sottoscritto nel luglio 2015 contratto con Wind per il passaggio delle linee XXX + adsl e XXX + adsl da Fastweb (avvenuto “*a settembre del 2015*”) e che le stesse risultavano non funzionanti, rispettivamente, per i periodi ricompresi tra il 12.09.2015 e il 23.09.2015 nonché dal 02.09.2015 al 11.09.2015 “*senza alcuna comunicazione dai gestori*”.

Con riferimento alla linea XXX, Fastweb ha dichiarato di averla ceduta (in qualità di cessionario/*recipient* nell’ambito della procedura di migrazione intercorsa) in data 11.09.2015, cessandone la relativa disponibilità e gestione.

Tale circostanza non è stata confutata da Wind, che ha riconosciuto l’esistenza di un disservizio protrattosi però a suo dire, a seguito di verifiche, per soli sei giorni (dal 18.09.2015 al 23.09.2015).

Considerata la data di cessazione dichiarata da Fastweb, alla luce dei dati in possesso, si ritiene che detta linea fosse già quindi nell’esclusiva disponibilità di Wind alla data di inizio del disservizio così come lamentato dall’istante (12.09.2015).

Premesso che la normativa contrattuale nonché le previsioni della Carta Servizi di Wind prevedono l’impegno all’eliminazione di eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione e con diritto del cliente al percepimento di un indennizzo di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati, fino ad un massimo di 5,16 euro per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 euro, va considerato che, nonostante la società ricorrente dichiarò che il disservizio sia iniziato il giorno 12.09.2015, la stessa ha sporto reclamo formale in data 18.09.2015 (non documentando precedenti segnalazioni).

Considerato quindi acquisito il diritto dell’utente ad essere indennizzato in quanto Wind non ha eliminato il disservizio entro il quarto giorno dalla segnalazione del 18.09.2015 (e considerato altresì che il gestore ha comunque ammesso il disservizio dichiarando che lo

stesso “*si protraeva solo per sei giorni dal 18.09.2015 al 23.09.2015*”), si stabilisce quanto segue.

Prendendo atto che, nel caso di specie, l'operatore Wind non ha dimostrato di aver corrisposto gli indennizzi contrattuali (in adempimento ai punti 2.2, 2.3 e 3.3 della propria Carta di Servizi) come da suo specifico impegno indicato nel verbale di mancato accordo n. 4943 del 24.11.2016 e cioè: € 100,00 a titolo di mancato riscontro al reclamo, € 30,96 per indennizzo del disservizio ed € 6,16 a ripetizione dei canoni del periodo disservito (in quanto dalla documentazione prodotta non è stato possibile provare né il ricevimento dell'assegno emesso né l'incasso dello stesso da parte della società ricorrente), si ritiene che l'indennizzo spettante possa essere calcolato secondo i parametri del Regolamento.

Ne consegue, pertanto, che l'utente avrà diritto alla corresponsione da parte di Wind di un indennizzo così calcolato: € 5,00 / die (in applicazione dell'art. 5, comma 1, Regolamento indennizzi) x 6 gg. di completa interruzione del servizio = € 30,00 per ciascun servizio non accessorio (nel caso di specie, n. 2, trattandosi di linea voce più adsl); il totale € 60,00 è da raddoppiare in quanto linea affari, ex art. 12, comma 2, per un conseguente totale complessivo pari ad € 120,00.

L'utente avrà inoltre diritto, quale rimborso del canone mensile, all'importo di € 6,16 già calcolato da Wind.

Per le richieste relative alla seconda linea di cui al contenzioso (recante n. XXX) si muovono le seguenti considerazioni.

Wind riferisce che detta linea risultava attiva sotto l'anagrafica XXX di XXX, rubricata codice cliente 509741252 e che veniva disattivata per migrazione ad altro olo in data 27.05.2015.

Ciò è comprovato dall'allegazione della fattura n. 7412460020, periodo 21.05.2015 – 20.07.2015, in cui imputa alla società istante la somma di € 35,00 quale “*costo per attività di migrazione servizio vs. altro operatore*”.

Posto che la ricorrente non ha confutato quest'ultima circostanza, non risulta pertanto possibile, *in primis* – secondo le risultanze dei dati esistenti agli atti - imputare a Wind il disservizio lamentato, non ricadendo più la linea dalla sopraccitata data nell'ambito della sua gestione e disponibilità.

Fastweb riconduce detta linea al codice cliente n. LA00302873 e dà atto (a mezzo produzione di schermate denominate “*Eureka*”) che della stessa – a seguito di procedura di migrazione verso altro operatore – avrebbe cessato la disponibilità nonché la gestione dal 30.03.2015, con conseguente estraneità al disservizio lamentato dall'utente intervenuto nel periodo dal 2 all'11.09.2015.

La società ricorrente ha contestato in sede di memorie di replica la documentazione prodotta in quanto nella stessa si fa riferimento a ragione sociale diversa.

La disamina di tali documenti ha confermato tale eccezione: la cessazione del 30.03.15 a cui il gestore fa riferimento nelle schermate prodotte si riferisce, in effetti, ad altra ragione sociale; nei suddetti allegati, inoltre, non risulta riportata alcuna numerazione e tale circostanza non permette, in effetti, di poter ricondurre la data di cessazione dichiarata alla linea di che trattasi.

Ora, pur considerato che in ordine a tale numerazione non è stata fornita da XXX alcuna documentazione contrattuale, va però rilevato che la predetta società ha prodotto due fatture emesse da Fastweb e a sé intestate (recanti n. 7288418 del 30.09.2015 e n. 8959557 del 30.11.2015), afferenti all'utenza n. XXX, codice cliente n. XXX.

Le stesse riguardano i periodi di fatturazione ricompresi tra l' 01.08.2015 e il 30.09.2015 nonché tra l' 01.10.2015 e il 30.11.2015, attestando così che la predetta linea afferisse alla disponibilità di Fastweb.

Considerato che quest'ultimo gestore non ha confutato quanto affermato da Wind e non ha provato ulteriormente l'indisponibilità della specifica linea n. XXX nel periodo oggetto del disservizio (ricompreso tra il 02.09.2015 e l'11.09.2015), ne consegue che lo stesso – alla luce delle risultanze documentali – debba corrispondere alla società XXX di XXX, oltre al rimborso (o storno) della quota parte di canone, il relativo indennizzo.

Quest'ultimo, in applicazione dell'art. 5, comma 1 del Regolamento (in quanto Fastweb non ha provato che il disservizio medesimo fosse indiscutibilmente occorso in fase di migrazione tra operatori) dovrà, quindi, essere così calcolato: € 5,00 / die x 10 gg. di completa interruzione del servizio = € 50,00 per ciascun servizio non accessorio (nel caso di specie, n. 2, trattandosi di linea voce più adsl); il totale € 100,00 è da raddoppiare in quanto linea affari, ex art. 12, comma 2, per un conseguente totale complessivo pari ad € 200,00.

## **B.2) Sul mancato riscontro ai reclami.**

Si ritiene possano essere riconosciuti all'istante due separati indennizzi riferiti al mancato riscontro al reclamo inviato ad entrambi gli operatori in data 18.09.2015 a mezzo fax (e ricevuti da entrambi nella medesima data come da report allegati).

Con riferimento alle eccezioni sollevate da Wind, si è infatti ritenuto che il fax possa rientrare tra le modalità denominate "*fac simile*" rispetto alle metodologie espressamente individuate da Wind sulla propria Carta Servizi, così come si è ritenuto che il numero del Servizio Clienti Business, di prassi utilizzato dall'utente nel passato, afferisca comunque agli uffici amministrativi del medesimo gestore.

Considerati pertanto i 433 giorni intercorrenti tra il ricevimento del reclamo e la data dell'udienza di conciliazione del 24.11.2016, si ritiene che ciascun operatore debba corrispondere all'istante un indennizzo pari ad € 300,00 , calcolato nella misura massima per il mancato riscontro (ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Regolamento).

Si precisa infine che tale indennizzo è computato in misura unitaria, in quanto i due successivi reclami del 10.12.2015 sono stati ritenuti riconducibili al medesimo disservizio.

## **C) Sugli interessi legali.**

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

## **D) Sulle spese del procedimento.**

Premesso che la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6 del Regolamento, si ritiene, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia, di compensare integralmente le spese.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

## **DELIBERA**

per i motivi sopra indicati, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX s.a.s. di XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso XXX, nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché dell'operatore Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

In particolare, l'operatore **Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.)**, sarà tenuto a:

- **corrispondere** all'istante, a titolo di indennizzo per il disservizio sulla linea XXX, la somma di € 120,00;
- **corrispondere** all'istante, con riferimento ai canoni del periodo di disservizio della linea XXX, la somma di € 6,16;
- **corrispondere** all'istante, a titolo di indennizzo per mancato riscontro al reclamo del 18.09.2015, la somma di € 300,00.

L'operatore **Fastweb S.p.A.** sarà tenuto a:

- **corrispondere** all'istante, a titolo di indennizzo per il disservizio sulla linea XXX, la somma di € 200,00;
- **rimborsare o stornare** all'istante, con riferimento alla predetta linea, la quota parte di canone per il relativo periodo di disservizio;
- **corrispondere** all'istante, a titolo di indennizzo per mancato riscontro al reclamo del 18.09.2015, la somma di € 300,00.

**Compensa** integralmente le spese.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'at. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

**IL PRESIDENTE**  
Alessandro De Cillis

Il Commissario relatore  
Vittorio Del Monte